



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2023 alle ore 11:30 con la seguente composizione dell'organo giudicante:  
**SERAIO GIUSEPPE**, Giudice monocratico

in data 24/11/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 139/2023 depositato il 22/05/2023

**proposto da**

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Trentino Riscossioni S.p.a. - 02002380224

**Difeso da**

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022AVI000004915 BOLLO 2014

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Trentino Riscossioni S.p.A., Concessionario della Riscossione per la Provincia Autonoma di Trento, notificava a Ricorrente\_1, in data 23.01.2023 ed a mezzo della Raccomandata n.° 386212254288, l'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n.° 602/73 distinta al n.° 2022AVI000004915 (poi individuata al n.° 52002202300000134000), contenente la richiesta di pagamento di € 951,29, inerente all'omesso pagamento della tassa automobilista dovuta per l'anno 2014 alla Provincia Autonoma di Trento e di cui al prodromico avviso n.° 0122189920160023607000.

Avverso tale intimazione Ricorrente\_1, adiva questa Corte, chiedendone l'integrale annullamento perché la tassa in parola era stata richiesta ad un soggetto residente, sin dalla nascita, in Luogo\_1, il quale, era stato sempre proprietario di autoveicoli censiti in Luogo\_1 e che non aveva mai avuto la titolarità, sotto ogni forma giuridica, di autoveicoli per i quali fosse dovuta la tassa automobilistica alla Provincia Autonoma di Trento.

Benché nell'intimazione di pagamento in oggetto non era stato neanche indicato l'autoveicolo per il quale veniva chiesto il pagamento della tassa in parola, Ricorrente\_1 evidenziava che dal 30.04.2013 al 10.12.2015, cioè, anche per l'anno 2014, non solo era residente in Luogo\_2 alla Indirizzo\_1 n.° 25, ma che lo stesso, era stato proprietario dell'autoveicolo Land Rover mod. Evoque, tg. Targa\_1, immatricolata in data 30.4.2013.

Ricorrente\_1 eccepiva l'inesistenza del presupposto impositivo, nonché, la carenza e/o il difetto di legittimazione attiva in capo all'Ente impositore e per conseguenza, anche in capo alla società di Riscossione, nonché, la carenza e/o il difetto di legittimazione passiva in capo al ricorrente.

Inoltre, Ricorrente\_1 rilevava che nell'intimazione di pagamento non era indicato l'autoveicolo per il quale è stato richiesto il pagamento della tassa in parola e, pertanto, eccepiva il difetto di motivazione dell'atto e, dunque, la violazione degli artt. 7 della Legge n.° 212/00 e 3 della Legge n.° 241/90, norme protese a garantire al contribuente la piena ed immediata cognizione della pretesa, ai fini del pieno esercizio del diritto di difesa.

A mezzo della relativa memoria si costituiva la parte resistente contestando in modo analitico le censure del ricorrente.

Successivamente, Ricorrente\_1 depositava memoria illustrativa argomentando, ulteriormente per l'accoglimento del ricorso.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso deve essere accolto essendo risultato fondato.

Ed, infatti, esaminata la vertenza alla base delle disposizioni legislative e giurisprudenziali esistenti in materia, il Giudicante reputa di condividere ed accogliere le tesi sostenute, da Ricorrente\_1.

Sul punto, con carattere di decisiva assorbenza si rileva che Il pagamento della tassa automobilistica *de qua* (anno 2014), inerente l'autoveicolo Soc\_1, mod. 640d Grand Coupe, tg. Targa\_2, oggetto del contratto di leasing (n.° 2631671), era stato effettuato dalla Soc\_1 la quale, addirittura aveva diffidato il locatario Ricorrente\_1 dal dar luogo al medesimo pagamento.

Ed, infatti, dalla corrispondenza tra Ricorrente\_1 e Soc\_1 è emerso che la tassa automobilistica in argomento, era stata già pagata da quest'ultima in data del 13.11.2014, dunque in data antecedente al 23.1.2023, quando era stata notificata l'intimazione di pagamento opposta ed, a ben vedere, ancor prima della notificazione della precedente ingiunzione n.° 0122189920160023607000 (del 30.10.2017) e del preavviso di fermo amministrativo (del 5.12.2018).

Il rilievo, incontrovertibilmente comprovato dalla documentazione prodotta dal ricorrente, è assorbente evidenziando che la richiesta di pagamento, formulata con l'atto impugnato, è totalmente illegittima, in quanto priva di qualsivoglia presupposto giuridico, laddove, il pagamento della tassa in questione era stato già assolto in data antecedente alla formazione ed alla notificazione degli atti esattoriali citati.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio in ragione della condotta tenuta da Soc\_1.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso.

Spese compensate.